



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 15/05/2014

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Procedura di valutazione impatto ambientale.

“..... omissis.....”

ESPRIME

Giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di ampliamento e aumento della potenzialità dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) ubicato nella Z.I. del Comune di San Pancrazio Salentino a condizione che vengano osservate le prescrizioni di seguito elencate:

- il proponente dovrà ammettere all'impianto le sole tipologie di rifiuti, di cui al DM 05/02/1998, di seguito indicate:

- tipologia 7.1 “rifiuti costituiti da laterizi ...”,
- tipologia 7.2 “rifiuti di rocce da cave autorizzate”,
- tipologia 7.3 “sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti”,
- tipologia 7.6 “Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo”,
- tipologia 7.11 “Pietrisco tolto d'opera”,
- tipologia 7.31 “terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida”,
- tipologia 7.31 bis “Terre e rocce da scavo”;

- il quantitativo massimo dei rifiuti da trattare non dovrà superare le 160.500 tonnellate/anno e le 535 tonnellate/giorno;

- in considerazione del fatto che al massimo l'impianto di frantumazione (capacità di trattamento pari a 250t/h) verrà utilizzato per circa 2 ore/giorno il gestore potrà effettuare le lavorazioni all'aperto senza prevedere sistemi di convogliamento delle polveri, come sopra dettagliato, a condizione che:

- vengano messe in atto tutte le misure idonee e necessarie ad evitare la diffusione di polveri all'esterno dell'area dell'impianto e a contenere dette emissioni all'interno dell'impianto stesso in tutte le fasi dell'attività e fatto salvo il rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento all'utilizzo di idonei sistemi di protezione idonei ad evitare il contatto dei lavoratori con le polveri;

• all'interno dell'impianto si dovranno rispettare i seguenti valori limite di emissione: 5 mg/m³ di Polveri Totali (PTS);

• fermo restando l'obbligo del gestore di monitorare in continuo l'efficienza delle misure di contenimento e abbattimento delle polveri e che non vi sia diffusione di polvere all'esterno dell'impianto, dovranno essere eseguite le analisi delle polveri in autocontrollo, con almeno cadenza semestrale, e nel caso in cui dovesse riscontrare:

- un superamento del limite di emissione all'interno dell'impianto e/o

- diffusione di polveri all'esterno dell'impianto nelle sue immediate vicinanze, evidenziato a mezzo di una

significativa differenza rispetto al valore di fondo del contesto in questione e dall'analisi della ricaduta al suolo,

dovrà essere sospesa l'attività ed attuate tutte le misure aggiuntive di cui all'allegato V alla parte quinta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. dandone comunicazione al Servizio Ambiente della Provincia, al Comune e al DAP di Brindisi dell'ARPA Puglia

- dovranno essere eseguite le analisi delle polveri in autocontrollo, affidando le misurazioni ad un laboratorio certificato o ad un professionista abilitato; le misurazioni dovranno essere eseguite tramite metodi normati o validati e fornendo nel rapporto di prova una stima dell'incertezza di misura associata e la rilevazione delle condizioni meteorologiche al momento del campionamento; i rapporti di prova dovranno essere conservati in originale e trasmessi in copia alla Provincia di Brindisi e all'ARPA Puglia DAP Brindisi;

- i cumuli di rifiuti e di materiale recuperato non dovranno avere uno sviluppo in altezza superiore a 2,7 metri; nel caso in cui la barriera perimetrale, attualmente alta 4,5 metri, dovesse subire variazioni in diminuzione i cumuli dovranno rimanere almeno ad 1,5 metri al di sotto di essa;

- si provveda alla umidificazione dei cumuli di materiale inerte polverulento tramite impianto di nebulizzazione che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza;

- il proponente dovrà sospendere in giornate particolarmente ventose le attività di frantumazione e recupero;

- la barriera verde posta perimetralmente all'impianto, dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza con adeguato sviluppo vegetazionale delle piante in modo tale da attenuare in modo significativo il trasporto eolico di materiale polverulento;

- il trasporto dei materiali dovrà avvenire a mezzo di autocarri dotati di vasca a sponde alte e teloni di copertura; si dovrà prevedere per i mezzi in ingresso all'impianto accorgimenti adeguati a contenere le emissioni diffuse durante la movimentazione degli inerti;

- le diverse aree funzionali dovranno essere tenute distinte e identificate da apposita cartellonistica;

- il gestore dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di conferimento, messa in riserva e lavorazione dei rifiuti, se eccedenti il riutilizzo (bagnatura dei cumuli), presso impianti autorizzati; nell'analisi dei rischi, di cui alla vigente normativa di tutela della salute degli operatori, si dovrà tener conto, tra gli altri aspetti, delle operazioni di nebulizzazione delle acque meteoriche recuperate quale eventuale veicolo di contaminanti;

- la società deve rispettare i limiti di legge e le eventuali disposizioni adottate dal Comune di San Pancrazio Salentino per quanto riguarda il contenimento delle emissioni sonore.

Il presente provvedimento:

- non sostituisce, né esonera il gestore dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti per legge con particolare riferimento all'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59 del 13 marzo 2013 nell'ambito della quale dovranno essere ricompresi i seguenti titoli abilitativi:

- l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, ai sensi Regolamento Regionale n. 26 del 09 dicembre 2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" nel caso sia previsto lo scarico nell'ambiente delle acque eccedenti il riutilizzo;

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- l'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 per l'esercizio dell'attività;

- sarà notificato al soggetto proponente Simone Salvatore via Taranto n. 98, 72026, San Pancrazio Salentino (BR);

- sarà trasmesso, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/01 e s.m.i., al Comune di San Pancrazio Salentino e pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Si stabilisce che, ai sensi dell'art. 14, L.R. n.11/2001, le opere in questione devono essere realizzate

entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA, trascorso detto periodo, la procedura di VIA deve essere reiterata.

Il proponente dovrà provvedere a far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi 27 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., un estratto del presente provvedimento con l'indicazione dell'esito oltre che dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani
